|  |  |
| --- | --- |
| moiano | **COMUNE DI MOIANO**  (PROVINCIA DI BENEVENTO)  Via Roma - 82010 Moiano (BN)  Tel. 0823 / 711750 - 712806 - Fax 0823 / 714254  www.comune.moiano.bn.it |

**IL SINDACO**

**Autorità Sanitaria Locale**

BD21315_

 OGGETTO: Misure precauzionali atte a mitigare la diffusione della malattia infettiva COVID 19

**ORDINANZA prot. n. 5870 DEL 14/10/2020**

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 9 marzo 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020;

**VISTA** l’Ordinanza n. 10 del 10.3.2020 del Presidente della Regione Campania;

**VISTA** l’Ordinanza n. 8 del 8.3.2020 del Presidente della Regione Campania;

**VISTO** il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020.

**VISTA** l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21/02/2020 N.2180 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e s.m.i;

**VISTE** le circolari del Ministero della Salute n. 4382 del 03.02.2020, n. 5443 del 22.02.2020, n. 5889 del 25.02.2020 e n. 6360 del 27.02.2020;

**VISTA** l’ordinanza del 21 febbraio 2020 del Ministro della Salute con la quale sono state adottate ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19;

**VISTA** la direttiva n. 1 del 25.02.2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione;

**VISTA** l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania  n.1 e n. 2/ 2020;

**VISTO** i successivi Decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri del 01 - 04 - 08 – 11 - 25 marzo 2020 e 10 - 26 aprile 2020 contenenti: “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull’intero territorio nazionale”;

**VISTO** il decreto—legge 30 luglio, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid - l9 deliberata il 3l gennaio 2020" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1:

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, e del decreto-legge 16 maggio 2020. n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid -19", pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 agosto 2020, n. 198:

**VISTE** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

**VISTO** il DPCM 7 settembre 2020 nel quale agli artt. 1 e 2 si legge: 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale. Le misure di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono prorogate sino all’esito del tampone. Salvo quanto previsto dal comma 4;

**VISTA** l’Ordinanza del Ministero della Salute n, l7l67 del 2l/08/2020 ad oggetto “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS – COV-2 nelle scuole e nei servizi dell’infanzia “che al paragrafo 2.2 dispone le modalità di sanificazione straordinaria della scuola secondo le indicazioni ivi specificate.

**VISTO** il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

**VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021.**

**VISTA** l’Ordinanza del Ministro della Salute del 1° agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 03 agosto 2020;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Istruzione del 26 giugno 2020 recante «Adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021»;

**VISTA** l’Ordinanza del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 n.17 del 24 luglio 2020;

**RICHIAMATE** le Ordinanze Sindacali e le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania in precedenza emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.69 del 31 agosto 2020 e n. 71 del 09/09/2020 emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19;

**VISTO** il DPCM 7 settembre 2020;

**RILEVATO** **che la proroga dello stato di emergenza impone ancora una volta la piena attuazione delle misure e prescrizioni volte al contenimento della diffusione del virus**;

**CONSIDERATO** che appare opportuno verificare, per quanto di propria competenza, le disposizioni contenute in detti provvedimenti, integrandole per quanto all'occorrenza in riferimento alle peculiarità comunali;

**TENUTO CONTO** che si sta registrando un numero rilevante di contagi nel territorio comunale, la maggior parte dei quali asintomatici, e dei gravissimi rischi connessi alla diffusione di eventuali contagi negli ambienti scolastici;

**ATTESO** che nonostante le misure di prevenzione abbiano permesso un controllo efficace dell’infezione, ad oggi, comunque, l’esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste ancora una diffusione del virus;

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione Campania n.ri 72 del 24 settembre 2020, pubblicata sul BURC in pari data, e  n.73 del 25 settembre 2020 e n.74 del 27 settembre 2020, pubblicate sul BURC nella data di adozione.

**VISTE** le dimensioni del fenomeno epidemico degli ultimi giorni, per fini meramente prudenziali e precauzionali, sono necessarie alcune direttive atte a mitigare la diffusione della malattia infettiva.

**VISTO** l’art. 50 del D.lgs 267/2000

Per i motivi sopra esposti, inoltre

**ORDINA**

1. La sospensione delle attività didattiche in presenza di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio del Comune di Moiano dal 15 ottobre 2020 al 17 ottobre 2020.
2. La sanificazione/disinfezione di tutti i locali scolastici di ogni ordine e grado del territorio del Comune di Moiano.
3. A tutti gli esercizi commerciali alimentari e non, strutture ricettizie, ristoranti, bar, pizzerie, paninoteche, è fatta raccomandazione di effettuare interventi di sanificazione/disinfezione anche in forma autonoma, o rivolgendosi a ditte specializzate con lo specifico utilizzo di disinfettanti a base di candeggina/ cloro/ solventietanolo al 75%/ acido periacetico/cloroformio, secondo quanto previsto dal punto 6 del decalogo del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. L’effettuazione di tali interventi dovrà essere dimostrata semplicemente esibendo la fattura della ditta intervenuta o degli scontrini di acquisto, e/o recipienti contenenti prodotti, qualora la sanificazione venga fatta in modo autonomo. In quest’ultimo caso occorrerà produrre idonea autocertificazione da apporre all’ingresso dei locali che varrà come vera e propria attestazione del rispetto della presente ordinanza sindacale,

**DISPONE**

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva è resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, nonché al Sito Istituzionale dell’ente.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa al Dipartimento e Sicurezza e Prevenzione ASL Benevento,

Alla Regione Campania

 Alla Prefettura di Benevento

Al locale Comando di Polizia Municipale

Al locale Comando Stazione Carabinieri

**Fa obbligo**

Al Comando della Polizia Municipale di porre in essere tutti i controlli necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità e del rispetto dei dettami della presente Ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente o ricorso Straordinario al Capo dello Stato, dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

Dalla residenza Municipale, lì  14/10/2020

IL SINDACO

f.to Giacomo Buonanno